



# LS NEWSLETTER

## IT Law & Data Protection



**Gennaio 2022**

<b>Linee Guida cookie e altri strumenti di tracciamento .....</b>	<b>2</b>
<b>- Le novità in materia di informativa .....</b>	<b>2</b>
<b>- Le modalità per l'acquisizione del consenso online alla luce delle raccomandazioni dell'Autorità Garante .....</b>	<b>3</b>

## Linee Guida cookie e altri strumenti di tracciamento

Il 9 gennaio 2022 sono terminati i sei mesi concessi dal Garante per la protezione dei dati personali per conformarsi alle **nuove linee guida** per la gestione dei **cookie** sui siti web adottate dall’Autorità Garante con Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021.

Come noto, i cookie sono file di testo che i siti web visitati dall’utente posizionano ed archiviano all’interno di un dispositivo terminale utilizzato dall’utente, quali computer, tablet, smartphone. In tal modo, i software per la navigazione in internet, ad esempio i *browser*, possono memorizzare i cookie e poi trasmetterli nuovamente ai siti che li hanno generati in occasione di una visita successiva del medesimo utente.

I cookie, memorizzando alcune informazioni relative agli utenti, semplificano la fruizione di alcuni servizi web, consentendo, tuttavia, ai gestori dei siti web **la raccolta e il trattamento di vari dati personali a fini di marketing e di profilazione.**

La prima **novità** introdotta dalle nuove Linee guida riguarda **l’ampliamento** del loro ambito di applicazione che si estende fino a ricomprendere, oltre ai cookie, anche **altri strumenti di tracciamento**, come ad esempio il *fingerprinting*, ossia la tecnica che permette di identificare il dispositivo utilizzato dall’utente tramite la raccolta di tutte o alcune delle informazioni relative alla specifica configurazione del dispositivo stesso adottata dall’interessato.

Ulteriori elementi chiave sono:

- la promozione dell’accountability;
- l’offerta agli utenti di informative trasparenti e chiare;
- il rafforzamento del meccanismo del consenso;
- il rispetto dei principi di *privacy by design e by default*.

### - **Le novità in materia di informativa**

Le nuove Linee guida richiedono ai titolari del trattamento di **migliorare** le loro informative al fine di renderle conformi ai requisiti di trasparenza previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR).

L’informativa, in particolare, dovrà essere **completa, chiara, efficace e fruibile**. Inoltre, è richiesto al titolare del trattamento di rendere agli utenti un’informativa che sia **multilayer**, cioè dislocata su più livelli o anche resa tramite più canali e modalità (cosiddetto **multichannel**), ad esempio con il ricorso a *pop-up* informativi, interazioni vocali, assistenti virtuali, contatto telefono, chatbot, ecc.

Nel rispetto del nuovo regime di **accountability**, il titolare dovrà individuare le soluzioni più idonee ad assicurare la piena tutela degli interessati e la conformità del trattamento da questo svolto alle norme applicabili all’impiego di cookie e altri strumenti di tracciamento.

Per quanto concerne l'informazione dell'utilizzo dei cookie che il titolare è tenuto a rendere all'utente, secondo le nuove Linee guida è sufficiente, nel caso di utilizzo **solo di cookie tecnici** (utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio), collocare l'informazione nella *home page* o nell'informativa generale del sito web. Se, invece vengono utilizzati anche **altri cookie e altri identificatori «non tecnici»** (cookie di profilazione), è consigliato l'utilizzo di banner a comparsa immediata e di adeguate dimensioni che contengano:

- un **comando** (ad esempio, una X in alto a destra) per chiudere il banner senza prestare il consenso all'uso dei cookie o delle altre tecniche di profilazione mantenendo, così, le impostazioni di *default* che non ne consentano l'impiego;
- l'**indicazione** che il sito utilizza cookie tecnici e se del caso, previo consenso dell'utente, cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento con la relativa informativa breve;
- il **link** alla *privacy policy* contenente l'informativa completa;
- un **comando** per accettare tutti i cookie o anche altre tecniche di tracciamento;
- il **link** ad un'altra area nella quale poter scegliere in modo analitico le funzionalità, le terze parti e i cookie che si vogliono installare e, tramite due ulteriori comandi, poter modificare le scelte già fatte.

#### - **Le modalità per l'acquisizione del consenso online alla luce delle raccomandazioni dell'Autorità Garante**

Per quanto riguarda le **modalità per l'acquisizione del consenso** all'impiego di cookie e altri strumenti di tracciamento, queste, ai fini della validità del consenso prestato, devono rispettare tutti i requisiti imposti dal GDPR.

Le Linee Guida definiscono lo **scrolling** come inadatto di per sé alla raccolta di un idoneo consenso, salva l'ipotesi in cui questo venga inserito in un processo più articolato che permetta all'utente di compiere un'azione positiva. Allo stesso modo, considerano illecito il **Cookie wall** - ossia il meccanismo vincolante (cosiddetto «*take it or leave it*») nel quale l'utente viene obbligato, senza alternativa, ad esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie o altri strumenti di tracciamento - salvo eccezioni da valutarsi caso per caso alla luce dei principi del Regolamento.

Inoltre, i consensi **raccolti in precedenza e conformi** alle caratteristiche richieste dal regolamento mantengono **validità** a condizione che, al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque documentabili.

Infine, la **reiterazione** della richiesta di consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso è, a parer del Garante, lesiva dei diritti dell'utente, a meno che (i) non mutino significativamente le condizioni del trattamento, (ii) sia impossibile per il sito sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo, (iii) siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente presentazione del banner.

Concludendo, è interessante notare che le nuove linee guida diventano operative all'indomani delle sanzioni di 150 milioni di euro e 100 milioni di euro irrogata dal CNIL - Commission Nationale de

l'Informatique et des Libertés contro Google e Facebook proprio per l'impiego di cookie in violazioni con le norme del GDPR.

Attendiamo di vedere come l'Autorità Garante Italiana interpreterà ed applicherà le nuove Linee Guida.



**Lorenzo Bianchi**

[l.bianchi@lslex.com](mailto:l.bianchi@lslex.com)



**Filomena Zonno**

[f.zonno@lslex.com](mailto:f.zonno@lslex.com)